

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

ARTICOLO 38

CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 n.206 (IN GRASSETTO)

– a partire dal 22 giugno 2022 -

E LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 10.10.2022 N. 149 (EVIDENZIATE)

– a partire dal 28 febbraio 2023 -

38. (1) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. **Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile**, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, **quando è già pendente o è instaurato successivamente**, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, **procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore**. **In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni** dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e **trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua**. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è **competente [per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile (1)] per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni** quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. **Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento [previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile (2)] davanti al tribunale ordinario per l'irrogazione delle sanzioni, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni** dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e **trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua**. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

[Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni (3)]

Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

(1) Le parole: «per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono state così sostituite dalle attuali: «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(2) Le parole: «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile » sono state così sostituite dalle attuali: «per l'irrogazione delle sanzioni» dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3) Le parole: «Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.» dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.